

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)
già Provincia Regionale di Trapani

SETTORE 6° “TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE ED AREE PROTETTE”

pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net - sito web: www.consorziocomunale.trapani.it

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 59/2013 – Comunicazione inizio attività trattamento rifiuti pericolosi e non, in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 ed adesione all’autorizzazione generale di cui all’art. 272 del D.Lgs. 152/2006.

Verifica formale dell’istanza regolarità edilizia e conformità urbanistica

Ai S.U.A.P.
dei Comuni
della provincia di Trapani
LORO SEDI

e p.c. Al Commissario Straordinario
dott. Raimondo Cerami
SEDE

Facendo seguito a quanto previsto sulla Guida Operativa, proposta e trasmessa da questo Ente con nota prot. n. 39367 del 30/11/2017, nonché alle successive note prot. n. 7557 del 14/02/2018, prot. n. 3135 del 22/01/2019 e prot. n. 19133 del 15/05/2019, riguardanti l’attività di verifica dell’istanza ad opera dei S.U.A.P., come stabilito dal comma 1, dell’art. 4 del D.P.R. 59/2013, ai fini della **verifica formale** della stessa, si evidenzia un ulteriore aspetto da tenere in considerazione ai fini del controllo di legittimità delle istanze presentate a codesti uffici dalle ditte che operano nel territorio provinciale.

Preso atto che non risulta ancora disponibile la modulistica AUA a cura della Regione Siciliana, posto in evidenza che il procedimento di cui in oggetto

riguarda, in via esclusiva, tutte quelle attività produttive il cui ciclo lavorativo possa produrre interferenze con le matrici ambientali, si evidenzia che:

- ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio AUA, comprendente i titoli previsti dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, occorre accertare, nell'ambito del procedimento, unitamente ai titoli di disponibilità dello stabilimento (proprietà, affitto, comodato, ecc.) ed al pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti Competenti, la **regolarità edilizia ed urbanistica degli stabilimenti, e/o delle porzioni di essi, ai quali si riferisce l'istanza AUA** e nei quali hanno luogo le attività produttive stesse, in quanto tali accertamenti costituiscono presupposto per il legittimo esercizio dell'attività.
- detti accertamenti, **in capo agli uffici comunali competenti**, risultano necessari nel procedimento A.U.A. per impedire che possano emergere anomalie e/o incongruenze dopo il rilascio del provvedimento conclusivo.

Il quadro normativo vigente racchiude, infatti, all'interno dell'attività istruttoria, valutativa e decisionale del procedimento AUA, tutti i profili ambientali, ivi compresi quelli edilizi ed urbanistici interconnessi ai primi nell'ambito del medesimo procedimento, così come definito dal D.Lgs. 152/2006 all'art. 269, comma 3, ai fini del *“contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ...”*.

Quanto previsto normativamente comporta, quindi, che *“l'esame degli interessi coinvolti”* debba essere effettuato nel corso del procedimento AUA dai Soggetti Competenti che devono esprimersi, ognuno per le competenze rispettivamente assegnate, nel corso del procedimento stesso e, al più tardi, nella conferenza di servizi decisoria.

Pertanto, si invitano i SUAP in indirizzo ad acquisire dai competenti uffici comunali, nell'ambito della verifica formale dell'istanza AUA, e comunque entro il termine di conclusione della conferenza di servizi decisoria, se prevista, le

attestazioni di verifica della regolarità edilizia e di conformità urbanistica dello stabilimento, definito dal D. Lgs. n. 152/2006 come “.... *il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore,*”.

Alla luce di tale definizione, gli accertamenti, ai fini del rilascio delle attestazioni, vanno estesi allo “stabilimento” nel suo complesso e, quindi, a tutti gli elementi costruttivi che fanno parte del ciclo produttivo dello stesso ed ai quali fa riferimento l’istanza AUA.

Il SUAP provvederà a trasmettere le predette attestazioni a questo Ente che, nella qualità di Autorità Competente, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 59/2013, le acquisirà agli atti e ne farà menzione nel provvedimento di adozione dell’AUA.

Laddove durante l’iter istruttorio non sia stata trasmessa dal Comune la predetta attestazione/certificazione di regolarità edilizia e conformità urbanistica, questo Ente, nella qualità di Autorità Competente, provvederà, comunque, ad adottare il provvedimento AUA ed a trasmetterlo al SUAP competente.

Resta in capo al SUAP la responsabilità di rilasciare il provvedimento AUA all’attività produttiva che risulti priva, oltre che degli ulteriori necessari nulla osta, pareri e/o autorizzazioni, anche della verifica dei titoli edilizi ed urbanistici (che costituiscono presupposto per il legittimo esercizio dell’attività) nonché dei titoli di disponibilità dello stabilimento (proprietà, affitto, comodato, ecc.) e del pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti Competenti.

In merito alle procedure sottoposte a regimi per i quali il comma 3, dell’art. 3, del D.P.R. n. 59/2013 prevede la facoltà del gestore di non avvalersi dell’AUA, ai fini dell’accertamento della regolarità edilizia e della conformità urbanistica, si specifica quanto segue:

- **comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006**

Questo Ente ha predisposto tra i modelli da allegare all’istanza il n. 22 che prevede la dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta, ai sensi del D.P.R.

445/2000, sulla regolarità edilizio-urbanistica che, mediante il SUAP, viene trasmessa a questo Ente.

Sarà cura, pertanto, del SUAP effettuare, attraverso i competenti uffici comunali, la verifica della veridicità e completezza delle dichiarazioni rese nel predetto modello 22.

Si precisa che anche in assenza di espressa comunicazione da parte del SUAP si procederà all'iscrizione nell'apposito registro trascorsi i 90 giorni prescritti dall'art. 216 sopra citato, ferme restando le responsabilità del SUAP per l'eventuale mancata verifica di competenza.

- **autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006**

Il SUAP dovrà acquisire dalla ditta la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui al modello allegato alla presente, circa la regolarità edilizia e la conformità urbanistica dello “*stabilimento*”, e provvederà a trasmetterla a questo Ente, unitamente all'istanza.

Anche in questo caso sarà cura del SUAP effettuare, attraverso i competenti uffici comunali, la verifica della veridicità e completezza delle dichiarazioni rese nel predetto modello, dopo averne accertato, tramite i competenti uffici comunali, la veridicità e la completezza.

In assenza di espressa comunicazione sull'esito degli accertamenti effettuati da parte del SUAP, questo Ente procederà al rilascio del provvedimento autorizzativo, ferme restando le responsabilità del SUAP per l'eventuale mancata verifica di competenza.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Scalisi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 *lett. r)* del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82 – *Codice dell'Amministrazione digitale* – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.